

I crediti individuali ECM


Roma, 23 Novembre 2016

Ergife Palace Hotel Via Aurelia, 619 Roma



Cosa si intende per crediti individuali ECM?

Tutti i professionisti sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi ECM svolti da provider accreditati a livello Nazionale o Regionale, possono conseguire crediti ECM attraverso attività di formazione individuale.



TRA PRESENTE E FUTURO



TRA PRESENTE E FUTURO

Le tipologia di crediti individuali sono:

- -Tutoraggio individuale
- Crediti esteri
- Pubblicazioni scientifiche
- Autoformazione
- Sperimentazioni cliniche





Tutoraggio individuale

Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all'interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge è previsto il riconoscimento di **4 crediti per mese** (unità mese non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 giorni, anche non continuativo e cumulabile nel triennio di riferimento).



Nel triennio 2014-2016, i crediti acquisiti con il tutoraggio non possono eccedere il 60% dell'obbligo triennale individuale al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni riportate dal triennio precedente.



Tutoraggio individuale

I crediti ECM sono riconosciuti anche ad attività di tutoraggio nell'ambito di PFA (Piani Formati Aziendali), solo se le attività svolte sono inquadrate nel programma formativo del Professionista sanitario.



Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito (docenti universitari).

Il numero dei crediti attribuiti non varia in relazione al numero dei tutorati se le attività sono svolte nel medesimo periodo.



Riepilogando....

Tutoraggio individuale

TIPOLOGIE: Pre laurea - Post laurea - PFA

RICONOSCIMENTO CREDITI: 4 crediti per mese (unità mese almeno 16 gg)

LIMITI: Nel triennio 2014-2016 Tutoraggio, docenza/pubblicazioni scientifiche /ricerche: limite del 60% dell'obbligo triennale individuale al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni;

DETTAGLI: Il numero dei crediti attribuiti non varia in relazione al numero dei tutorati se le attività sono svolte nel medesimo periodo



Crediti esteri

Ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione accreditati all'estero sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all'estero.



I crediti acquisibili tramite formazione individuale all'estero nel triennio 2014-2016 non possono superare il 50% dell'obbligo formativo triennale. Nel caso in cui l'evento accreditato all'estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM alla singola partecipazione.



Cosa si intende per formazione all'estero?



formazione non accreditata in Italia ma accreditata nei paesi dell'U.E., in Svizzera, negli Stati Uniti e in Canada. Risulta importante il luogo di accreditamento, più che quello di svolgimento.

N.B: esistono eventi accreditati all'estero ma svolti in Italia. Tali eventi, a tutti gli effetti devono essere considerati crediti esteri



Criteri della CNFC per il riconoscimento crediti esteri



- **a.** se la documentazione indica il numero dei crediti, si applica il criterio della riduzione del 50% fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM;
- **b.** se indica le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM;
- c. nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio più restrittivo (esempio: attestato riportante n. 20 crediti per 12 ore di formazione, si possono riconoscere n. 6 crediti ECM)
- **d.** se la formazione supera le 50 ore, viene considerato comunque un limite massimo di 50 crediti formativi ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%.



ACCORDI TRANSFRONTALIERI

Nel caso in cui esistano accordi tra regioni transfrontaliere validamente sottoscritti e comunicati alla Commissione nazionale e/o ente accreditante regionale per la formazione continua possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti tramite l'evento formativo accreditato all'estero e comunque non oltre i 50 crediti per evento.



Pubblicazioni scientifiche



pubblicazioni su riviste citate nel Citation Index

primo nome 3 crediti altro nome 1.0 credito


pubblicazioni su riviste non citate su C.I. ed atti di congressi nazionali o internazionali primo nome 1.0 credito altro nome 0.5 credito

capitoli di libri e monografie primo nome 2 crediti altro nome 1 credito



Autoformazione

- Lettura di riviste scientifiche
- -Lettura capitoli di libri e di monografie



Limite del 10% dell'obbligo formativo individuale triennale (massimo di 15 crediti nel triennio corrispondenti a 15 ore di autoformazione). Esempi:

- -obbligo triennale individuale di 150 crediti: massimo 15
- -obbligo triennale individuale di 105 per riduzioni triennio precedente: massimo 10,5



Sperimentazioni cliniche

È prevista la possibilità per i professionisti sanitari di richiedere crediti ECM per sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 in base ai seguenti criteri:



- da 1 a 3 crediti per ogni iniziativa, in funzione dell'impegno previsto e della rilevanza dell'esito. Il periodo di riferimento per l'attribuzione di un credito ECM è pari a un mese.

I crediti ECM per sperimentazioni scientifiche individuali possono essere acquisiti entro il limite del 60% dell'obbligo formativo individuale.



N.B: Per quanto riguarda i crediti esteri, i professionisti sanitari dipendenti nel 2014-2016 possono inoltrare la documentazione all'ufficio formazione della propria azienda per la successiva trasmissione al Co.Ge.A.P.S.

Nella bozza del Nuovo accordo Stato Regione tutti i crediti esteri dovrebbero essere comunicati esclusivamente all'Ordine, Collegio, Associazione rappresentativa o alla segreteria della Commissione Nazionale per i non iscritti alle Associazioni di Professioni regolamentate ma non ordinate



Il professionista per far inserire crediti ECM individuali:

Può:

- Accedere al portale Co.Ge.A.P.S e presentare istanza, che sarà validata dal backoffice o da Ordini, Collegi, Associazioni
- Rivolgersi ad Ordine Collegio ed Associazioni, o se non iscritto ad Associazioni rivolgersi alla segreteria della Commissione Nazionale ECM



Quando vengono inseriti dall'Ordine/Collegio/Associazione (o dal Co.Ge.A.P.S)....

I crediti individuali sono subito effettivi e visibili

sul profilo del professionista e non necessitano di ulteriori validazioni

I crediti inseriti dai professionisti autonomamente devono essere VALIDATI da Co.Ge.A.P.S/OCA



PROFESSIONISTI NON ISCRITTI AD ASSOCIAZIONI

I professionisti che esercitano professioni regolamentate ma non ordinate e non iscritti ad Associazioni maggiormente rappresentative possono inoltrare la documentazione relativa ai crediti individuali alla Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (Seguirà un successivo intervento a cura di Age.Nas)





